

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 720/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2164/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2164/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3551/92⁽⁶⁾, ha

fissato nell'allegato II l'importo degli aiuti per i prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 689/93⁽⁷⁾, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha modificato le restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari; che, per tener conto di tali modifiche, è necessario adeguare l'importo degli aiuti a favore di taluni prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2164/92 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2164/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.
⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.
⁽⁵⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 17.
⁽⁶⁾ GU n. L 361 del 10. 12. 1992, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 73 del 26. 3. 1993, pag. 19.